



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

8° SERVIZIO

Ufficio Segreteria

nr.

151

del

9 MAR. 2016

Determina Responsabile

nr.

21

del

02/03/2016

Affissa all'Albo Pretorio

il 09 MAR. 2016

nr. 339

OGGETTO

ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBCATI NEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI – APPROVAZIONE BANDO GENERALE E SCHEMA DI DOMANDA

IL RESPONSABILE

VISTO il decreto sindacale nr. 14 del 30/12/2014, prot. 20328 del 30/12/2014, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio 8° all'Ing. Pierpaolo Spaziani Testa;

PREMESSO CHE

- il Comune di Isola del Liri è da tempo inserito nell'elenco dei "Comuni ad alta densità abitativa" (Delibera CIPE del 13/11/2003);
- il Bando Generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in vigore, è stato approvato con delibera di G.M. nr. 07 del 07/01/2010;
- La Regione Lazio con la legge nr. 12 del 6 agosto 2012 ha apportato modifiche alla legge regione Lazio nr. 11 del 19 luglio 2007 relativa a Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica;
- pervengono, sempre più, richieste di aiuto da parte di nuclei familiari bisognevoli e che si trovano in particolari e documentate situazioni di disagio;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000, concernente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ai sensi dell'art. 17 co. 1 della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12";

VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 19 febbraio 2008;

VISTI i Regolamenti della Regionale Lazio, nr. 4 del 23 aprile 2008 e n. 18 del 18.07.2014, con i quali sono stati apportate modifiche Regolamento di attuazione n. 2/2000 così come approvato dalla Legge Regionale n. 12/1999;

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006;

RICHIAMATO, in particolare, il combinato disposto dell'art. 1 del suddetto Regolamento, che stabilisce che il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa mediante pubblico concorso indetto con un bando generale redatto in conformità a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo;

RICHIAMATO altresì l'art. 3, in base al quale il Comune provvede a predisporre lo schema di modello per la presentazione delle domande, contenente le indicazioni di cui al comma 2 della citata disposizione;

Tenuto conto che, come è noto, ai sensi dell'avviso della Regione Lazio, a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Regione Lazio nr. 2/2000, ogni Comune avrebbe dovuto indire il nuovo bando generale per la formazione delle graduatorie relative all'assegnazione degli alloggi ERP entro il 28 febbraio 2012.

RITENUTO, pertanto, doveroso, tenuto conto delle modifiche apportate, approvare un nuovo bando generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allegato in bozza alla presente;

RITENUTO altresì di dover approvare l'allegata bozza di modello per la presentazione delle domande;

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48 comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Per la ragioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1) Di approvare la bozza di "Bando generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ubicati nel Comune di Isola del Liri", che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare la bozza di modello per la presentazione delle domande, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che sarà cura del Responsabile del Servizio, provvedere agli adempimenti successivi e consequenziali al presente atto ed in particolare agli adempimenti connessi alla pubblicazione del bando ed alla sua contestuale comunicazione stesso alla Regione Lazio;
- 4) Di dare atto che la presente Determina non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione e la stessa non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio Bilancio;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
- 6) Di dare atto che ai sensi del Regolamento degli Uffici e dei Servizi sarà trasmesso all'Albo Pretorio per la pubblicazione;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Lorenzo Fiorietta



Il Responsabile del 8° Servizio
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa

UFFICIO DI SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. DEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Albo Pretorio certifica che copia del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 9 MAR. 2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile dell'Albo

9 MAR. 2016

Isola del Liri, Il.....



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE



Marca da Bollo

RACCOMANDATA A.R.

AI COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
Commissione per la formazione
della graduatoria per
l'assegnazione alloggi di E.R.P.
Via San Giuseppe, 1
03036 Isola del Liri (FR)

Copia Ufficio

**DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA**
(Legge Regione Lazio nr. 12/99 s.m.i. e Regolamento Regionale nr. 2/2000 s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il

residente in

CAP

Piazza/Via

nr.

Codice Fiscale

Tel:

presa visione dell'avviso di Bando di Concorso Generale, indetto dal Comune di Isola del Liri, pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i. e dal Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e s.m.i.

CHIEDE

l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, disponibile nell'ambito territoriale del Comune di Isola del Liri.

A tal fine, il sottoscritto, consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti nelle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di possedere i seguenti requisiti:

- a) di avere la cittadinanza italiana;
Ovvero
- b) di avere la cittadinanza dello Stato aderente all'Unione europea;
(allegare attestazione di iscrizione anagrafica)
Ovvero
- c) di avere la cittadinanza dello Stato non aderente all'Unione Europea e di essere nelle condizioni di cui all'art. 40 comma 6 del D.Lgs. 286/98 come sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della L. 189/2002 "straniero titolare della carta di soggiorno o straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo" (allegare copia della carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno e copia del contratto di lavoro);
Ovvero
- d) di essere residente in: CAP;
Piazza/Via nr.
Ovvero
- e) di svolgere l'attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di
Piazza/Via nr.
(allegare: se lavoratore dipendente la dichiarazione del datore di lavoro; se lavoratore autonomo l'iscrizione alla Camera di Commercio);
Ovvero
- f) di essere attualmente lavoratore emigrato all'estero (allegare certificazione della rappresentanza consolare);
- g) di non essere titolare, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare (1), del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato (2) alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del Comune di Isola del Liri e nel Comune di residenza, qualora l'attività lavorativa esclusiva o principale venga svolta nel Comune di Isola del Liri;
- h) di non essere titolare, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare (1), dei diritti di cui al precedente capoverso su beni patrimoniali ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore complessivo (3) superi quello stabilito ex art. 21 del Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000, come modificato dall'art. 1 del Regolamento regionale n. 4 del 23 aprile 2008
- i) di non avere, esso stesso né altro componente il proprio nucleo familiare (1), avuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata e futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- l) di non avere, esso stesso né altro componente il nucleo familiare (1), ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa;
- m) di avere un reddito annuo complessivo imponibile lordo (4), riferito al nucleo familiare (1), di €., come risulta dal seguente prospetto analitico:

I suddetti requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare (1), alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera g) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

CHIEDE

di partecipare al bando di concorso autonomamente rispetto al nucleo familiare di appartenenza in quanto:

- figlio/a coniugato/a;
- nubendo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbia effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contragga prima dell'assegnazione dell'alloggio (allegare copia di certificazione di pubblicazione di matrimonio);
- persona sola con almeno un figlio a carico (se persona separata, allegare decreto di omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione; se persona divorziata allegare sentenza di divorzio).

Condizioni di priorità per l'attribuzione dei punteggi

Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità:

a)		richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica		
	<input type="checkbox"/>	1) non dimorino e/o che non risultino dimoranti in alcun luogo;	punti	18
	<input type="checkbox"/>	2) dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica, con permanenza continuativa nei predetti ricoveri da almeno un anno maturati alla data di presentazione della domanda;	punti	16
	<input type="checkbox"/>	3) siano assistiti economicamente dai Servizi Sociali e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie, da almeno un anno o in manufatti impropri cioè privi dei servizi essenziali;	punti	10
b)		richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:		
	<input type="checkbox"/>	1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando	punti	9
	<input type="checkbox"/>	2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:		
		2.1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato	punti	6
		2.2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato	punti	7
c)		richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:		
	<input type="checkbox"/>	1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando	punti	9
	<input type="checkbox"/>	2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando	punti	10
	<input type="checkbox"/>	3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio	punti	4
d)	<input type="checkbox"/>	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento)	punti	6
e)		richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione risulti:		
	<input type="checkbox"/>	1) scadente	punti	6
	<input type="checkbox"/>	2) mediocre	punti	3
f)		richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare: (allegare copia del contratto regolarmente registrato ovvero mod. F23 della tassa annuale di registrazione)		

	<input type="checkbox"/>	1) per oltre 1/3	punti	5
	<input type="checkbox"/>	2) per oltre 1/5	punti	3
	<input type="checkbox"/>	3) per oltre 1/6	punti	1
g)	<input type="checkbox"/>	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari.	punti	6
h)	<input type="checkbox"/>	richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS	punti	10
i)	<input type="checkbox"/>	richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione	punti	4
l)		richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:		
	<input type="checkbox"/>	1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente	punti	6
	<input type="checkbox"/>	2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età	punti	4
	<input type="checkbox"/>	3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico	punti	3
	<input type="checkbox"/>	4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa	punti	3
	<input type="checkbox"/>	5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani	punti	3
	<input type="checkbox"/>	6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due	punti	3
	<input type="checkbox"/>	7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne	punti	1
m)		richiedenti che abbiano la residenza anagrafica nel territorio comunale	punti	1
	<input type="checkbox"/>	1) che, alla data di pubblicazione del bando, abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale da almeno un anno;	punti	1
	<input type="checkbox"/>	2) che, alla data di pubblicazione del bando, abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale da almeno cinque anni	punti	3
	<input type="checkbox"/>	3) che, alla data di pubblicazione del bando, abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale da almeno dieci anni	punti	5

Nota Bene

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) così come le lettere m1), m2) ed m3).

Nel caso di parità di punteggio, tra più richiedenti, si terrà conto:

- dell'anzianità di presentazione della domanda;
- Reddito più basso;
- Numero di componenti, all'interno del nucleo familiare, affetti da disabilità fisica o da disabilità psicofisica e/o malattie psichiatriche in cura presso un Dipartimento per la salute mentale;
- Percentuale di invalidità appositamente certificata;
- Maggior numero di minori a carico;
- Maggior numero di componenti il nucleo familiare;
- Maggior numero di anziani (oltre 65 anni) nel nucleo familiare del richiedente;

Nel caso in cui il richiedente dichiara di trovarsi in più di una delle condizioni sopra specificate non cumulabili tra loro, si terrà conto di quella che dà luogo al punteggio più alto.

Dichiara di essere a conoscenza che, a parità di punteggio, l'ordine di collocazione nella graduatoria terrà conto dell'anzianità di presentazione della domanda.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L. 675/1996 e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di **Isola del Liri** esclusivamente a mezzo di raccomandata postale A.R. senza busta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità.

N.B.: La mancata sottoscrizione della domanda e/o l'omessa presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento comportano l'inammissibilità della stessa.

Gli interessati, per tutti i chiarimenti opportuni, potranno rivolgersi presso il Comune di **Isola del Liri Piazza San Francesco, 5**, nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle 12,30 - Tel. 0776/800881,

Data Isola del Liri, li _____

Il dichiarante



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE



BANDO GENERALE

per l'assegnazione in locazione di alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica Destinata All'assistenza Abitativa
(Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e Regolamento Regionale n. 2
del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni)

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 40, comma 6 del D.Lgs. 286/98;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio nr. del di approvazione del presente bando e del modello di domanda allegata;

RENDE NOTO

Art. 1

(Finalità del bando)

Il presente bando ha come oggetto la formazione della graduatoria degli aventi titolo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa nell'ambito del territorio comunale di Isola del Liri.

Art. 2

(Requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa)

I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa sono i seguenti:

- a) **cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (D.Lgs. 286/1998, art. 40, comma 6 e s.m.ei.);
- b) **residenza** anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Isola del Liri, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero.
- c) **manca**za di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.r. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.r. 4/2008, art. 1.
(Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:
 - **fabbricati**, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
 - **terreni edificabili**, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
 - **terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale**, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento)
- d) **assenza** di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;

- e) **reddito annuo** complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;

(Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge)

- f) **non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.**

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c), d) ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lett. e) deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:

- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le persone sole con almeno un figlio a carico.

Art. 3

(Attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria)

Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l'attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

a)	richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica		
	1) non dimorino e/o che non risultino dimoranti in alcun luogo;	punti	18
	2) dimorino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in altre idonee strutture procurate a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica, con permanenza continuativa nei predetti ricoveri da almeno un anno maturati alla data di presentazione della domanda;	punti	16
	3) siano assistiti economicamente dai Servizi Sociali e che presentino un grave disagio abitativo determinato da sistemazioni provvisorie, da almeno un anno o in manufatti impropri cioè privi dei servizi essenziali;	punti	10
b)	richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:		
	1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando	punti	9
	2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:		
	2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato	punti	6
	2. 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato	punti	7
c)	richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:		
	1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando	punti	9
	2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando	punti	10
	3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio	punti	4
d)	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento <i>(Si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento)</i>	punti	6
e)	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione risulti:		
	1) scadente	punti	6

	2) mediocre	punti	3
f)	richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare: (allegare copia del contratto regolarmente registrato ovvero mod. F23 della tassa annuale di registrazione)		
	1) per oltre 1/3	punti	5
	2) per oltre 1/5	punti	3
	3) per oltre 1/6	punti	1
g)	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari.	punti	6
h)	richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS	punti	10
i)	richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione	punti	4
l)	richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:		
	1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente	punti	6
	2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età	punti	4
	3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico	punti	3
	4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa	punti	3
	5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani	punti	3
	6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due	punti	3
	7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne	punti	1
m)	richiedenti che abbiano la residenza anagrafica nel territorio comunale	punti	1
	1) che, alla data di pubblicazione del bando, abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale da almeno un anno;	punti	1
	2) che, alla data di pubblicazione del bando, abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale da almeno cinque anni	punti	3
	3) che, alla data di pubblicazione del bando, abbia la residenza anagrafica nel territorio comunale da almeno dieci anni	punti	5

Nota Bene

Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), **non sono** cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). **Non sono** altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i) così come le lettere m1), m2) ed m3).

Nel caso di parità di punteggio, tra più richiedenti, si terrà conto:

- dell'anzianità di presentazione della domanda;
- Reddito più basso;
- Numero di componenti, all'interno del nucleo familiare, affetti da disabilità fisica o da disabilità psicofisica e/o malattie psichiatriche in cura presso un Dipartimento per la salute mentale;
- Percentuale di invalidità appositamente certificata;
- Maggior numero di minori a carico;
- Maggior numero di componenti il nucleo familiare;
- Maggior numero di anziani (oltre 65 anni) nel nucleo familiare del richiedente;

Art. 4

(Modalità per la presentazione della domanda)

la domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo da €. 16,00, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve, a pena di inammissibilità, deve essere redatta su apposito modello fornito dal Comune, reperibile presso l'ufficio Servizio 8° sito in Piazza San Francesco, 5 o presso lo sportello URP di Via San Giuseppe, 1 o scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo: www.comune.isoladelliri.fr.it. Nella medesima domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o su fotocopie del modello stesso.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di **Isola del Liri** esclusivamente a mezzo di raccomandata postale A.R. senza busta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità.

Il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda.

Non può essere presentata più di una istanza per ciascun nucleo familiare.

Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi e per gli effetti degli articoli 495 e 496 del Codice Penale.

Art. 5

(Termini di presentazione della domanda)

Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.r. 2/2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi.

In sede di prima applicazione, le domande potranno essere presentate entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico. Il Comune provvederà all'istruttoria delle stesse ed alla pubblicazione della graduatoria iniziale entro il termine dei 90 (novanta) giorni successivi.

Gli adeguamenti successivi verranno effettuati con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 7, comma 2.

Art. 6

(Attribuzione provvisoria dei punteggi. Modalità di presentazione delle opposizioni)

Il Comune procede alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all'assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi.

Nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della domanda, il Comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato.

Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del Comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al Comune.

Art. 7

(Formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Le domande ed i relativi punteggi provvisoriamente attribuiti e le eventuali opposizioni, sono trasmesse alla Commissione di cui all'art. 4 del R.r. 2/2000 competente per la formazione e l'aggiornamento semestrale della graduatoria.

Entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la Commissione adotta la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno.

Art. 8

(Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Sulla base della graduatoria, previa verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, si farà luogo all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa che saranno costruiti, acquisiti o comunque che si renderanno disponibili nel territorio comunale, tenendo conto degli standard degli stessi, ai sensi dell'art. 12 del Rr n. 2/2000.

La permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio dovrà essere dimostrata anche al momento della consegna dell'alloggio.

Il canone di locazione degli alloggi assegnati con il presente bando sarà determinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

Gli interessati, potranno richiedere il modello della domanda presso lo sportello URP in Via San Giuseppe, 1 o scaricarlo dal sito del Comune di Isola del Liri all'indirizzo: www.comune.isoladelliri.fr.it.

Per tutti i chiarimenti opportuni, potranno rivolgersi presso il Comune di **Isola del Liri Piazza San Francesco, 5**, nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle 12,30 - Tel. 0776/800881

Isola del Liri, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. PIERPAOLO SPAZIANI TESTA**



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE



AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 20.09.2000, concernente "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12";

Visto che la Regione Lazio con la Legge nr. 12 del 6 agosto 2012 ha apportato modifiche alla legge nr. 11 del 19 luglio 2007 relativa a Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica;

Tenuto conto che la Regione Lazio ha approvato i Regolamenti della Regione Lazio, nr. 4 del 23 aprile 2008 e n. 18 del 18.07.2014, con i quali sono stati apportate modifiche alla Legge Regionale n. 12/1999 e del suo Regolamento di attuazione n. 2/2000;

Tenuto conto che, come è noto, ai sensi dell'avviso della Regione Lazio, a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Regione Lazio nr. 2/2000, ogni Comune avrebbe dovuto indire il nuovo bando generale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di erp entro il 28 febbraio 2012.

RENDE NOTO

CHE con determina del Responsabile del Servizio n. 21 del 02/03/2016 è stato approvato il nuovo bando e relativo schema di domanda, per l'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATI NEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI;

CHE la domanda di partecipazione al bando di concorso, in bollo da €. 16,00, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 deve, a pena di inammissibilità, deve essere redatta su apposito modello fornito dal Comune, reperibile presso l'ufficio Servizio 8° sito in Piazza San Francesco, 5 o presso lo sportello URP di Via San Giuseppe, 1 o scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo: www.comune.isoladelliri.fr.it. Nella medesima domanda sono riportati i requisiti per l'accesso, le condizioni di priorità per il conferimento dei punteggi, l'indicazione dei punteggi tra loro cumulabili e le modalità di attribuzione degli stessi in caso di non cumulabilità, i criteri di priorità da adottare in caso di parità di punteggio nonché i documenti da allegare.

Non sono ammesse domande redatte su modelli diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale o su fotocopie del modello stesso.

CHE la domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta dal richiedente e spedita al Comune di Isola del Liri esclusivamente a mezzo di raccomandata postale A.R. senza busta, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, pena l'inammissibilità. Il timbro apposto dall'Ufficio Postale farà fede del rispetto della data di presentazione della domanda.

CHE il bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell'art. 6 del R.r. 2/2000 e s.m.i., le graduatorie hanno scadenza semestrale.

Qualora la situazione del richiedente dovesse subire modificazioni, il medesimo può presentare domanda di aggiornamento in rapporto alle nuove situazioni createsi.

CHE in sede di prima applicazione, le domande potranno essere presentate entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico. Il Comune provvederà all'istruttoria delle stesse ed alla pubblicazione della graduatoria iniziale entro il termine dei 90 (novanta) giorni successivi.

Isola del Liri, li

Il Responsabile del 8° Servizio
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa

NOTE:

(1) Per nucleo familiare si intende: la famiglia costituita da una persona sola ovvero dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, dagli affiliati nonché dagli affidati per il periodo effettivo dell'affidamento, con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente duri ininterrottamente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela, purché la convivenza abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso e dimostrata nelle forme di legge (art. 11, comma 5 della Lr 12/1999).

(2) Si definisce alloggio adeguato l'alloggio la cui superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, è non inferiore a quarantacinque metri quadrati ed il cui numero di vani, calcolato dividendo la superficie utile per quattordici metri quadrati è pari o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare (art. 20 del Rr 2/2000).

(3) Il valore complessivo dei beni patrimoniali è dato dalla somma dei valori relativi alle seguenti componenti:

- a) fabbricati, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini dell'imposta comunale immobiliare (ICI), la rendita catastale moltiplicata per cento, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- b) terreni edificabili, il valore è dato dal valore commerciale relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento;
- c) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, il valore è dato dall'imponibile definito ai fini ICI, cioè il reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato per settantacinque, per l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di assegnazione o di aggiornamento.

Il limite massimo del valore complessivo dei beni patrimoniali calcolato come sopra, è di **100.000,00** euro (R.r. 2/2000 art. 21).

(4) Per reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi, dichiarati e non, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare. Concorre al reddito complessivo imponibile lordo quello del coniuge non legalmente separato, l'assegno periodico di mantenimento percepito dal coniuge separato o divorziato ad esclusione di quello destinato al mantenimento dei figli. Il reddito derivante da indennità di accompagnamento non deve essere dichiarato.

Il limite di reddito convenzionale per l'assegnazione in locazione degli alloggi è fissato in **€ 20.344,92**

Ai fini del calcolo del reddito convenzionale il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di **€ 2.000,00** per ogni figlio che risulti essere a carico fiscale; qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due viene detratto un ulteriore **€ 2.000,00** per ogni altro componente fiscalmente a carico sino ad un massimo di **€ 6.000,00**; infine, qualora alla formazione del reddito complessivo predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, dopo le detrazioni di cui sopra, va detratto un ulteriore 40 %.

(5) Per i lavoratori emigrati all'estero è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale indicato mediante dichiarazione, certificata dalla Rappresentanza Consolare, da allegare, a pena di inammissibilità, alla domanda di concorso.

L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, effettuerà controlli tesi a verificare la rispondenza a verità delle dichiarazioni rese. Le dichiarazioni false saranno punite ai sensi e per gli effetti degli artt. 495 e 496 del Codice Penale ed il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti.

MITTENTE:

VIA N.

C.A.P. COMUNE PROV

RACCOMANDATA POSTALE A.R.

AL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

VIA SAN GIUSEPPE NR. 1

03036 ISOLA DEL LIRI (FR)
